



COMUNE DI RHO

AREA 4
SERVIZIO: Bilancio e Finanze

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 12/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D.L.GS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER LA CITTADINANZA, ALLA SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO CON I CITTADINI/UTENTI

IL SINDACO

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 8 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dell'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, specifiche misure in attuazione dei citati provvedimenti volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19

Ritenuto in particolare:

- che la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari e ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza anche con riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale risulta indifferibile;
- che non è possibile prevedere un contingentamento degli accessi ai mercati per evitare assembramento di persone trattandosi di mercati su pubblica via;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Teso unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

O R D I N A

1. l'adozione di procedure d'emergenza per semplificare gli acquisti, da parte del Comune di Rho, di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari, di ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art. 63 secondo comma lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Gli acquisti sopra elencati potranno essere effettuati dai dirigenti competenti fino al perdurare delle misure governative d'emergenza;

1. la sospensione dei mercati settimanali scoperti cittadini, per tutte le tipologie di posteggi indipendentemente dalla categoria merceologica, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza;

2. di procedere alla sospensione dei divieti di sosta in occasione della pulizia settimanale delle strade, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza;

3. assicurare, da parte di tutti gli Uffici Comunali, laddove possibile, l'erogazione dei servizi mediante le modalità previste nel documento sulle "MODALITA' DI APERTURA UFFICI PER EMERGENZA COVID 19" e nel documento di "ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE COMUNE DI RHO PER EMERGENZA DA COVID 19";

O R D I N A A L T R E S I'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Rho sul sito istituzionale www.comune.rho.mi.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti il T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Pietro Romano)